

Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1), della legge regionale 6 marzo 2008, n.6.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Tipi di zone cinofile

Art. 3 - Autorizzazione

Art. 4 - Tabellazione

CAPO II - ZONE CINOFILIE

Art. 5 - Requisiti per l'istituzione di zone cinofile

Art. 6 - Modalità per ottenere l'autorizzazione di zona cinofila

Art. 7 - Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 8 - Obblighi

Art. 9 - Disposizioni particolari per l'addestramento su cinghiale

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ZONE CINOFILIE

Art.10 - Variazioni soggettive

Art.11 - Revoca dell'autorizzazione

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.12 - Rinvio

Art.13 - Disposizione transitoria

Art.14 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento al loro interno dell'attività cinofila e le delimitazioni o recinzioni, in attuazione dell'articolo 25, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2 Tipi di zone cinofile

1. Le zone cinofile di cui al presente regolamento si identificano in:

- a) zone cinofile la cui istituzione è richiesta dai Distretti venatori, dalle Riserve di caccia, da associazioni venatorie o cinofile e da imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2008;
- b) zone cinofile la cui istituzione è richiesta dai Distretti venatori e dalle Riserve di caccia, in forma singola o associata, di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 6/2008.

Art. 3 Autorizzazione

1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia in forma singola o associata, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile, di cui all'articolo 2, per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n.24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), nelle zone cinofile di cui all'articolo 2 è consentito, anche per uso di caccia, l'addestramento e allenamento dei falchi.
3. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a cinque annate venatorie, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33 comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. Qualora l'autorizzazione sia riferita all'istituzione di zone cinofile di cui all'articolo 2, lettera b), l'attività di cui ai commi 1 e 2 è limitata a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.
5. L'autorizzazione indica il nome del legale rappresentante, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata.
6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 4 Tabellazione

1. Il territorio costituito in zona cinofila deve essere identificato a cura del gestore dell'impianto mediante tabelle di colore bianco, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40, recanti in nero la denominazione della zona cinofila.
2. Le tabelle sono collocate lungo il perimetro delle zone cinofile, ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.
3. Quando si tratta di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

CAPO II ZONE CINOFILE

Art. 5 Requisiti per l'istituzione di zone cinofile

1. I requisiti per l'istituzione di una zona cinofila, di cui all' articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2008, sono:
 - a) la proprietà o conduzione dei terreni qualora i richiedenti siano imprenditori agricoli singoli o associati e iscrizione di almeno uno dei proprietari o dei conduttori nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e

- agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) disponibilità dei fondi costituenti la zona cinofila per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;
 - c) consenso scritto dei proprietari dei terreni qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile;
 - d) la continuità e la contiguità dei terreni;
 - e) non rilevante interesse faunistico dell'area interessata;
 - f) non interessare più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
 - g) avere una superficie non superiore a cinquanta ettari continui e contigui.
2. I requisiti per l'istituzione di una zona cinofila di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 6/2008, sono:
 - a) la continuità e la contiguità dei terreni;
 - b) non rilevante interesse faunistico dell'area interessata;
 - c) non interessare più del 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna riserva di caccia.
 3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
 4. Le zone cinofile sono istituite su terreni non interessati da aree della Rete Natura 2000, da aree individuate dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e cattura, da foreste demaniali, da biotopi e da eventuali altre aree sulle quali è vietata la caccia.

Art. 6 Modalità per ottenere l'autorizzazione di zona cinofila

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3, il legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, utilizzando il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.
2. Per l'istituzione di zone cinofile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:
 - a) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e il nominativo del proprietario;
 - b) atto da cui risulti la disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - c) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini della zona cinofila;
 - d) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda zona cinofila e i numeri catastali dei terreni;
 - e) disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati;
 - f) atto da cui risulti la proprietà o conduzione dei terreni e l'individuazione del legale rappresentante con indicati i poteri ad esso attribuiti qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata da imprenditori singoli o associati;
 - g) consenso scritto dei proprietari dei terreni qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile;
 - h) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia.I documenti di cui alle lettere b) ed e) sono sottoscritti dal legale rappresentante.
3. Per l'istituzione di zone cinofile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:
 - a) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie;

- b) carta topografica in scala 1 : 25000 con la delimitazione dei confini della zona cinofila;
- c) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda zona cinofila e i numeri catastali dei terreni;
- d) disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati;
- e) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione.

Il documento di cui alla lettera d) è sottoscritto dal legale rappresentante.

Art. 7 Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di zona cinofila è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima, utilizzando il modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.
2. Per il rinnovo delle zone cinofile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non ci sono variazioni rispetto al decreto istitutivo, compresa la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte della zona cinofila ovvero risultino eventuali variazioni debitamente documentate;
 - b) atto dal quale risulti la disponibilità temporale dei terreni costituenti la zona cinofila di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - c) disciplinare previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e);
 - d) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia.
3. Per il rinnovo delle zone cinofile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non ci sono variazioni rispetto al decreto istitutivo ovvero risultino eventuali variazioni debitamente documentate;
 - b) disciplinare previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera d);
 - c) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.
4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 8 Obblighi

1. Il legale rappresentante della zona cinofila ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse, qualora intendano effettuare l'abbattimento della fauna d'allevamento immessa al suo interno, siano munite di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi e polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria in conformità alla legislazione vigente, nonché ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa in corso di validità.
2. La fauna immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario e genetico.
3. L'uso della zona cinofila è garantito prioritariamente ai cacciatori territorialmente interessati.
4. Nelle zone cinofile di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2008 è consentita per tutta l'annata venatoria, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.p.reg. 339/2009, compresi i giorni di silenzio venatorio, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente esclusivamente alle specie Fagiano comune (*Phasianus colchicus*), Starna (*Perdix perdix*) e Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).

5. Nelle zone cinofile di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 6/2008 è consentita, per tutta la stagione venatoria, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.p.reg. 339/2009, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente esclusivamente alle specie Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).
6. È vietata l'immissione di specie alloctone.
7. L'attività cinofila è consentita dal sorgere del sole al tramonto.
8. Gli esemplari di fauna selvatica alzati e che escono dall'area perimetrata vanno considerati perduti. Qualora un cane esca dall'area perimetrata dovrà essere immediatamente richiamato dal proprietario o conduttore. Gli ausiliari particolarmente scorretti potranno essere allontanati dal responsabile della zona cinofila.
9. Gli animali colpiti che cadono fuori dall'area perimetrata possono essere recuperati dai fruitori con il cane a guinzaglio e con fucile scarico e in custodia non oltre il limite di 100 metri dal perimetro della stessa.

Art. 9 Disposizioni particolari per l'addestramento su cinghiale

1. L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia su cinghiale è effettuata in aree adeguatamente recintate aventi una superficie compresa tra dieci e cento ettari continui e contigui.
2. Nel caso in cui vengano addestrati e allenati esclusivamente cani di età inferiore ai quindici mesi, la superficie minima richiesta per dette aree viene ridotta a tre ettari continui e contigui. In tal caso il numero di cinghiali immessi, in deroga a quanto previsto dal comma 7, viene limitato ad un solo soggetto.
3. In tali aree, localizzate in terreni boschivi o cespugliati di non rilevante interesse faunistico con una presenza di settori aperti pari ad almeno il dieci per cento della superficie totale, è indispensabile la presenza di acqua sia per l'abbeverata che per l'insoglio e, all'occorrenza, la stessa deve essere rifornita dal gestore.
4. Al fine di non condizionare i contatti tra cinghiali e cani durante gli addestramenti, il perimetro di dette zone deve evitare angoli inferiori a centoventi gradi e condizioni di vicolo cieco.
5. All'interno di ogni zona deve essere presente almeno un recinto di cattura, situato solitamente in corrispondenza dei punti di alimentazione artificiale, munito di pareti tamponate con assi di legno al fine di prevenire possibili danni ai cinghiali catturati.
6. La recinzione possiede caratteristiche tecniche tali da impedire la fuga dei capi presenti nel recinto ed evitare il contatto con i soggetti naturali eventualmente presenti nella zona. Essa è realizzata mediante rete metallica con diametro non inferiore a tre millimetri e interrata per almeno venti centimetri, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base della recinzione vanno posti almeno due fili spinati tesi all'interno della stessa: uno a livello del suolo e uno a dieci centimetri dal suolo. L'altezza della recinzione non è inferiore a centottanta centimetri fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi. La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, rispetta un intervallo non superiore ai quattro metri.
7. La densità massima di cinghiali presenti nel recinto, esclusivamente dello stesso sesso, è di due capi ogni dieci ettari, mentre il numero di cani in addestramento nel recinto non può superare i quattro soggetti per sciolta. L'addestramento può essere effettuato dal sorgere del sole al tramonto per non più di tre giorni la settimana non consecutivi. Tra ogni sessione di addestramento deve intercorrere una pausa di almeno un'ora. I cinghiali non possono rimanere all'interno della struttura per un periodo superiore ad un anno e devono comunque essere sostituiti qualora presentino segni di sofferenza fisica e comportamentale.
8. Durante il trasferimento dei cinghiali nel recinto è richiesta la presenza di un funzionario regionale assegnato alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne accerti la legittima provenienza, la prescritta documentazione sanitaria e l'adeguata marcatura.

9. I capi immessi devono provenire esclusivamente da allevamenti nazionali appartenenti alla specie *Sus scrofa*. I cinghiali non più idonei all'addestramento possono essere abbattuti nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. Il gestore deve possedere un registro di carico e scarico, vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, riportante gli estremi degli identificativi posti sui cinghiali presenti nel recinto.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ZONE CINOFILE

Art. 10 Variazioni soggettive

1. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore della zona cinofila, i nuovi proprietari o conduttori o gli eredi comunicano il trasferimento di proprietà o conduzione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
2. La variazione del legale rappresentante della zona cinofila è comunicata entro due mesi dal conferimento dell'incarico alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, allegando l'atto di conferimento.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all' articolo 3, riferita alle zone cinofile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:
 - a) per il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dal decreto di autorizzazione;
 - b) per non avere versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008;
 - c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali ovvero, se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
 - d) per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2008;
 - e) per mancata fruizione annuale superiore ai cinque mesi, anche non continuativi.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, riferita alle zone cinofile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:
 - a) per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dal decreto di autorizzazione;
 - b) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali ovvero, se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
 - c) per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2008.

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistica venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13 Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti ai sensi dell'articolo 46 legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di

vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in assenza di essi, ai sensi dell' articolo 40, comma 17, della legge regionale 6/2008, il "Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con Decreto del Presidente della Giunta 29 gennaio 2001, n. 027/Pres. e s.m.i., in quanto compatibili.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE